DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2006

che modifica la decisione 2006/135/CE per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2006) 2090]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [3], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE [4], in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Danimarca ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa di un focolaio del virus A, sottotipo H5N1, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame del suo territorio e ha adottato le misure adeguate di cui alla decisione 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità [5].

(2) In seguito a tale focolaio, la Danimarca ha adottato le misure necessarie in conformità alla decisione 2006/135/CE. Ricevuta la notifica di tali misure, la Commissione le ha esaminate in collaborazione con lo Stato membro interessato, e ha accertato che le aree A e B delimitate dallo Stato membro si trovano a distanza sufficiente dal focolaio nel pollame. È pertanto necessario istituire le aree A e B in Danimarca e determinare la durata di questa regionalizzazione.

(3) Tenuto conto del disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione 2006/135/CE e dei risultati della valutazione finale della situazione epidemiologica per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in talune parti della Svezia e della Germania, appaiono superflue le misure applicate a tali regioni conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 di detta decisione.

(4) Occorre quindi modificare le parti A e B dell'allegato I alla decisione 2006/135/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33). Rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

[2] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

[3] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8).

[4] GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

[5] GU L 52 del 23.2.2006, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/293/CE (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 44).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PARTE A

Area A, di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione
		Codice	Nome	
DK	DANIMARCA		Comuni di: ÅRSLEV KERTEMINDE LANGESKOV MUNKEBO NYBORG ODENSE ØRBÆK OTTERUP RINGE RYSLINGE ULLERSLEV	28.6.2006

PARTE B

Area B, di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione
		Codice	Nome	
DK	DANIMARCA	ADNS 00700	Contea di: FUNEN»	28.6.2006